

Deliberazione n. **19 - 2015** del **127 MAG. 2015**

**Oggetto: Regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", e di questo in particolare l'articolo 16, comma 1, con il quale è stata disposta la trasformazione dell' ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo in ente pubblico economico, e l'articolo 16, comma 4, ove è statuito che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTO**, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto adottato in terza lettura dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 6-2015 del 18/05/2015, lo Statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo n. 25-2007 del 26 luglio 2007, approvato con il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2007;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014, con il quale l'ing. Cristiano Luigi Raffaele Radaelli è stato nominato Commissario straordinario dell'ENIT, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del citato D.L. 83-2014;

**VISTA** la Deliberazione n. 32-2013 del 26 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo di ratifica della Deliberazione n. 2-2013 del 3 settembre 2013 del Presidente dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale sono stati nominati i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, in conformità alle disposizioni dell'art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2009;

**VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 14 settembre 2012, con il quale il dr. Andrea Babbi è stato nominato Direttore Generale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per un periodo di tre anni a decorrere dal 22 settembre 2012;

**VISTA** la Deliberazione n. 12-2013 del 10 aprile 2013 con la quale il Direttore Generale dell'ENIT, dr. Andrea Babbi, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i.;

Deliberazione n.

**19** - 2015

del

**127** MAG. 2015

**Oggetto: Regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali**

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n. 3-2015 del 30 gennaio 2015 del Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale è stato adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione n. 2015-2017;

**VISTA** la Deliberazione n. 14-2008 del 20 febbraio 2008 del Consiglio di Amministrazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale sono stati adottati “I criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali”;

**RAVVISATA** la necessità di adeguare i citati criteri di cui alla deliberazione consiliare n. 14-2008 del 20 febbraio 2008 alla normativa sulla prevenzione della corruzione;

**VISTA** la nota prot. 1552 del 9 aprile 2015, con la quale il Direttore Generale di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Responsabile della prevenzione della Corruzione, ha trasmesso la proposta di regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, al fine di aggiornare le disposizioni della delibera consiliare n. 14-2008;

**VISTA** la nota prot. 1641 del 15 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo la proposta di regolamento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 1644 del 15 aprile 2015, con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo la proposta di regolamento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 21 del 22 aprile 2015, con la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;



SEDE CENTRALE

Deliberazione n.

**19** - 2015

del

**27 MAG. 2015**

**Oggetto: Regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali**

VISTA la nota prot. MBAC-DG-PT 2232 del 13 maggio 2015, con la quale la Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;

**DELIBERA**

**Art. 1**

È adottato il Regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

**Art. 2**


La deliberazione n. 14-2008 del 20 febbraio 2008 del Consiglio di Amministrazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale sono stati adottati “*I criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali*”, è abrogata.

**Art. 3**

Il Regolamento di cui all'art. 1 è pubblicato nell'Area Amministrazione Trasparente del sito [www.enit.it](http://www.enit.it).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Cristiano Luigi Raffaele Radaelli**



11.9 - 2015

100

4

N. 9 - 2015



SEDE CENTRALE

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 14/2008**

**Indice generale**

Art. 1 Principi generali.....	2
Art. 2 Conferimento degli incarichi.....	3
Art. 3 Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti.....	5
Art. 4 Conferimento degli incarichi aggiuntivi.....	5
Art. 5 Banca dati del personale dirigente.....	6
Art. 6 Pubblicità delle posizioni dirigenziali.....	6
Art. 7 Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto.....	7
Art. 8 Avvicendamento e revoca degli incarichi.....	7
Art. 9 Procedura di conferimento e avvicendamento.....	8
Art. 10 Norme transitorie e finali.....	9

SEDE CENTRALE

**Art. 1**

**Principi generali**

1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici della sede centrale e della rete estera dell' ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, di seguito denominata “Agenzia”.

2 Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture dell' Agenzia, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell' azione amministrativa.

3 Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 3 del CCNL della dirigenza dell' Area VI – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 1° agosto 2006, di seguito denominato *CCNL*.

4 L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale è effettuata – in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 - dal Direttore generale dell' Agenzia.

5 Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

6 Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 9, del CCNL.

7 Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni - salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del CCNL della dirigenza dell' Area VI per ciò che riguarda incarichi in costanza di cessazione del rapporto di lavoro - né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso, gli stessi incarichi non possono superare la durata di 5 anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.



SEDE CENTRALE

8 Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Direttore generale comunica a tutti i dirigenti copia del provvedimento di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.

9 L'amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.

**Art. 2**  
**Conferimento degli incarichi**

1 Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti, di durata non superiore a cinque anni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo dell'Agenzia;
- c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2 Per gli incarichi presso gli uffici esteri, il criterio di cui al comma 1, lettera b), tiene conto, in particolare, dei seguenti requisiti professionali:

- Ottima conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'Ufficio e/o dell'Inglese;
- Perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'Ufficio di destinazione, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia;
- Ottima conoscenza del marketing turistico.

3. Il conferimento degli incarichi è subordinato alla insussistenza in capo a ciascun candidato, delle cause ostative previste dal decreto legislativo 39/2013: " Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190"

Ai sensi dell'art 20, comma 1 del medesimo Dlgs 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato sarà tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui allo stesso decreto, pena l'inefficacia dello stesso incarico.



## SEDE CENTRALE

Ai sensi dell'art. 20 comma 2, del medesimo Dlgs 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, e annualmente nel corso del rapporto, ciascun dirigente sarà tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al medesimo decreto.

Ai sensi dell'art 20 comma 3 del medesimo Dlgs 39/2013, le dichiarazioni suddette, circa l'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, sono pubblicate sul sito web dell'agenzia [www.enit.it](http://www.enit.it)

Ai sensi dell'art. 20 comma 5 del medesimo Dlgs 30/2013, in caso di accertata dichiarazione mendace, è prevista, a carico del soggetto che abbia reso tale dichiarazione, la inconfiribilità di qualsivoglia incarico previsto dal medesimo decreto per un periodo di 5 anni.

4 Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

5. La rotazione è disposta prima della scadenza nel caso di avvio di procedimenti disciplinari o penali per condotte di natura corruttiva, secondo le disposizioni dell'art. 16, c. 1, lettera l quater del D.Lgs. 165/2001.

6. I dirigenti che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale "non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati"

7. Non possono essere conferiti incarichi ai dirigenti che nei due anni precedenti abbiano avuto incarichi all'interno di enti finanziati dall'Agenzia o di incarichi di natura professionale privata finanziati dall'Agenzia.

8. Costituisce causa di incompatibilità di incarico dirigenziale, l'assunzione di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'ENIT.

Ai sensi dell'art 17 del medesimo Dlgs 39/2013, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del suddetto decreto e i relativi contratti sono nulli.

1.9 - 2015



SEDE CENTRALE

### Art. 3

#### Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1 Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, alle lettere a), b), 3, 4, 5, 6, 7, nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

2 Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.

3 Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

### Art. 4

#### Conferimento degli incarichi aggiuntivi

1 Il conferimento degli incarichi aggiuntivi, di cui agli artt. 61 del CCNL e 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono nei fondi di cui agli artt. 52 e 59 del CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio.

2 Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo dell'Agenzia. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo in caso in cui è stata verificata, previo interpello interno, l'indisponibilità di personale dirigenziale di ruolo.

3 Il conferimento degli incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:

- competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL, nei casi previsti;
- rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
- Di quanto disposto dal precedente articolo 3.

4 Al fine di garantire la massima efficacia e trasparenza alle disposizioni legislative e contrattuali in materia di incarichi aggiuntivi, il Direttore generale assume l'obbligo di istituire, entro 30 giorni dalla approvazione della presente delibera, una banca dati degli incarichi aggiuntivi conferiti sia al personale di ruolo che ad esperti esterni, con privilegio di accesso in lettura ai responsabili sindacali della dirigenza in adempimento al diritto all'informazione di cui all'art. 61, comma 6, del CCNL. In ogni

SEDE CENTRALE

caso, il Direttore generale deve, ai sensi dell' art. 61, comma 6, del CCNL, entro il 31 gennaio di ciascun anno, fornire alle Organizzazioni sindacali della dirigenza l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.

**Art. 5**

**Banca dati del personale dirigente**

1 Presso l'Ufficio del personale é istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 61 del CCNL nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL).

2 La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione.

3 L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione generale che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione.

4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia dei curriculum e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.

5 In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

6 La banca dati dovrà contenere le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

**Art. 6**

**Pubblicità delle posizioni dirigenziali**

1 L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.

2 La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei mesi nonché tramite la pubblicazione di tali dati nel sito internet dell'Amministrazione.

19 - 2015



SEDE CENTRALE

### Art. 7

#### **Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto**

1 L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui al successivo articolo 9.

2 Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

3 Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza e' sostituito dal preavviso di quattro mesi.

### Art. 8

#### **Avvicendamento e revoca degli incarichi**

1. Tutti i dirigenti dell'Agenzia hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.

2 L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
- d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.

3 L'incarico può essere revocato qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza alle disposizioni normative, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs 165/2001 così come modificato dall'art. 41 della L. 150/2009.

## SEDE CENTRALE

4. La revoca ha luogo nel rispetto del principio del giusto procedimento

5 In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto, ad un incarico equivalente, ai sensi dell'art. 63 del CCNL.

6 Per incarico equivalente si intende un incarico cui corrisponde una retribuzione di pari valore economico. La retribuzione considerata è quella relativa alle voci retributive elencate dall'art. 49 del CCNL della dirigenza dell'Area VI.

7 Nel caso in cui non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, vista la peculiarità dell'Agenzia, la soluzione verrà individuata – ai sensi dell'art. 8, comma 5, del CCNL della dirigenza dell'Area VI – in sede di contrattazione integrativa.

8 La medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione

9 In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione, del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco

10 I provvedimenti di incarico devono menzionare dei casi di incompatibilità sopraggiunta di cui al capoverso 7, dell'art. 2 del presente regolamento

### Art. 9

#### Procedura di conferimento e avvicendamento

1 La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali si articola nelle seguenti fasi:

- il dirigente capo del personale comunica al Direttore generale, la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
- la Direzione generale provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 2;
- i dirigenti interessati, possono presentare richiesta di disponibilità al conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- all'atto della manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico, il dirigente dovrà produrre idonea dichiarazione ai sensi del comma 3 dell'art. Del presente regolamento

SEDE CENTRALE

- entro i 10 giorni successivi il Direttore generale, sentiti i dirigenti interessati, valuta, mediante comparazione dei curricula e dei titoli di servizio, l' idoneità tecnica dei dirigenti stessi a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, utilizzando in tal senso i curricula contenuti nella banca dati di cui all'art. 5,;

Il Direttore generale provvede, sulla base della valutazione di cui al precedente punto, alla nomina dei dirigenti titolari degli uffici della sede centrale e, sentito il Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti titolari degli uffici all'estero, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e del comma 3, dell'art. 2, del presente regolamento.

qualora le domande presentate da dirigenti non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico, il Direttore generale, provvede alla designazione dei dirigenti privi di attribuzione fra i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze;

successivamente, il Direttore generale adotta il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipula il relativo contratto individuale, secondo le risultanze delle predette designazioni, ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e dispone contestualmente l'aggiornamento della banca dati.

**Art. 10**

**Norme transitorie e finali**

**1** Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore generale, informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza dell'Agenzia sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

**2** Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 61 del CCNL sono attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 2 ed in particolare la rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso degli stessi.

**3** Agli incarichi di reggenza, di cui all'art. 62 del CCNL, sono applicati gli stessi criteri di conferimento, avvicendamento e revoca degli incarichi di cui agli artt. 4 e 8.

**4** In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2005, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio

N. 9 - 2015



SEDE CENTRALE

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente e comunque nel rispetto delle condizioni indicate dal DLgs n. 39 del 08 aprile 2013.

5 Le procedure adottate e gli atti conseguenti dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" osservando le prescrizioni indicate dal Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013.

A small, handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or symbol, located on the right side of the page.